

UNIVERSITA' DI PISA
LUNGARNO PACINOTTI 43,44
PISA

Opere:

**Fornitura e posa in opera di Arredi a ridotto impatto ambientale per il
Complesso ex Benedettine
Via San Paolo
PISA**

Elaborato:

Oggetto:

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Responsabile unico del procedimento
Arch. Barbara Billi

Progettista
Arch. Sandro Saccuti

Collaborazione
Geom. Linda Moretti

INDICE

Art. 1- Oggetto del contratto

Art. 2- Oneri ed obblighi a carico dell'aggiudicatario

Art. 3- Verifiche sui prodotti

Art. 4- Variazioni in corso d'opera

Art. 5- Istruzioni - Prescrizioni

Art. 6- Accettazione – Qualità ed impiego dei materiali e forniture

Art. 7- Difetti delle forniture

Art. 8- Penali

Art. 9- Tempi di consegna della fornitura

Art. 10- Controllo del quantitativo

Art. 11- Modalità di collocamento in opera

Art. 12- Norme di sicurezza

Art. 13- Collaudo - Manutenzione

Art. 14- Qualità e provenienza dei materiali

Art. 15- Elenco delle quantità e caratteristiche degli articoli da fornire

Art. 16 – Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di arredi per interni

Art. 17 – Garanzia

Art. 18 – Criterio di aggiudicazione

Art. 19 – Possesso dei requisiti per contrattare con la P.A. e obblighi di tracciabilità

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato prestazionale ha per oggetto la fornitura e posa in opera di allestimenti e arredi a ridotto impatto ambientale (D.M. 11/01/2017: aggiornamento D.M. 22/02/2011 – CAM per l'acquisto di arredi) per il Complesso ex Benedettine.

Le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche indicate nel presente capitolato e al progetto degli allestimenti e arredi.

Sono a carico dell'aggiudicatario: l'assistenza tecnica, l'installazione ed ogni altro onere necessario a consegnare l'opera in perfetta condizione d'uso.

Il contratto è comprensivo, inoltre, per la durata di anni 1, di gratuita manutenzione di cui al successivo art. 13.

Il costo complessivo dell'appalto è di € 159.602,40 di cui € 596,40 di oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Il costo della manodopera per la posa in opera della fornitura è stimato in € 19.314,62

ARTICOLO 2 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL' AGGIUDICATARIO

Saranno a carico dell'aggiudicatario gli oneri e gli obblighi seguenti:

- la fornitura di campionature degli allestimenti qualora richiesti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto prima dell'inizio delle operazioni di fornitura e montaggio degli allestimenti stessi;
- la fornitura, il trasporto, la consegna ed il montaggio degli allestimenti e arredi oggetto di appalto;
- l'idonea predisposizione del luogo d'intervento compresa la protezione di parti che potrebbero deteriorarsi o rovinarsi o essere oggetto di furti;
- il collaudo statico e funzionale degli allestimenti e arredi;
- eventuali modifiche agli impianti elettrici e meccanici funzionali al montaggio degli arredi dovranno essere a carico dell'operatore economico e dovranno essere certificate ai sensi del DPR 38/08;
- eventuali interventi di assistenza muraria, elettrica ed impiantistica incluso i ripristini;
- lo sgombero ed il trasporto degli imballi a discariche autorizzate;
- la pulizia completa dei locali interessati dalla fornitura e delle parti comuni;
- la presentazione all'atto della stipula del contratto del programma dettagliato della fornitura e posa in opera;
- eventuali prove e/o verifiche da eseguirsi sui materiali e manufatti;
- la presentazione della certificazione di conformità degli allestimenti e arredi e delle forniture alle norme vigenti, nonché la certificazione prodotta sui modelli ministeriali MOD. PIN- 2.3_2014_ DICH. PROD nel caso dell'eventuale installazione di prodotti di reazione al fuoco in rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

All'aggiudicatario è fatto obbligo dell'osservanza delle norme sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro; a tal fine prima dell'inizio dei lavori l'aggiudicatario dovrà a suo carico presentare alla Direzione dell'esecuzione del contratto il DUVRI ai sensi del D.Lgs. 81/08 fornito dall'Università di Pisa e compilato in tutte le sue parti per la sicurezza della fornitura.

L'aggiudicatario dovrà inoltre tenere presente che è a suo carico anche quanto di seguito indicato:

- 1) Applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle diverse fasi delle lavorazioni richieste dalla fornitura e posa in opera delle attrezzature e fino alla data del

collaudo, dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i medesimi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche, integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per categoria venga successivamente stipulato.

- 2) formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, la delimitazione del cantiere stesso, secondo quanto verrà richiesto dal Direttore dell'esecuzione del contratto nonché la pulizia e la manutenzione di esso cantiere, in modo da rendere sicuro il transito delle persone addette ai lavori stessi.
- 3) esecuzione a sue spese, presso Istituti incaricati di tutte le esperienze che verranno in ogni tempo ordinate dal Direttore dell'esecuzione del contratto sui materiali impiegati, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi;
- 4) l'aggiudicatario dovrà provvedere a sue totali cure e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, lo scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere od a piè d'opera, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto. I danni che per cause dipendenti dalla sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'aggiudicatario.
- 5) L'aggiudicatario è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati per fatto dai propri dipendenti alle opere dell'edificio e di quelli causati alle cose e alle persone durante le fasi di consegna e sgombero dei materiali e dal cantiere.
- 6) Entro cinque giorni dal verbale di ultimazione, l'aggiudicatario dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

ARTICOLO 3 VERIFICHE SUI PRODOTTI

L'Università si riserva il diritto di effettuare a campione verifiche di conformità dei prodotti. Tutti i beni dovranno essere nuovi di fabbricazione e conformi alle normative o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori.

ARTICOLO 4 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

L'Università, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, può chiedere all'aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione della fornitura fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. I prezzi unitari saranno quelli del computo metrico (allegato A alla presente) ai quali verrà applicato il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta. Non sono ammesse da parte dell'aggiudicatario modifiche al progetto o prestazioni o forniture di qualsiasi genere non previste dal presente capitolato e diverse da quanto offerto in sede di gara.

Non sono considerate varianti le modifiche disposte dall'Università, o proposte dall'aggiudicatario ed approvate dall'Università, per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 5 ISTRUZIONI - PRESCRIZIONI

L'aggiudicatario nell'eseguire la fornitura in conformità del contratto, dovrà uniformarsi alle istruzioni e prescrizioni che saranno comunicate dall'Università.

L'aggiudicatario non potrà mai rifiutarsi di dare esecuzione immediata agli ordini ricevuti, salvo il diritto di formulare le osservazioni che riterrà di suo interesse.

L'accettazione senza osservazioni degli ordini suddetti privi delle indicazioni relative ai compensi, equivale al riconoscimento da parte dell'aggiudicatario del fatto che le opere richieste sono contrattualmente a suo carico.

ARTICOLO 6 ACCETTAZIONE – QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI E FORNITURE

I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà rifiutare in qualunque momento i materiali e le forniture che non siano conformi alle condizioni del contratto e l'aggiudicatario dovrà tempestivamente rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'operatore economico aggiudicatario non effettuasse tale rimozione, l'Università potrà provvedervi direttamente a spese dell'aggiudicatario medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'autorità.

Qualora si accerti che le forniture e i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, si provvederà a norma dell'art.7.

L'accettazione dei materiali e delle forniture in genere da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto non pregiudica il diritto, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali e gli eventuali lavori eseguiti con essi, ove non sia riscontrata la piena rispondenza alle condizioni contrattuali; inoltre, l'operatore economico aggiudicatario rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita della fornitura anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati nella esecuzione della fornitura stessa.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Università in sede di collaudo. Qualora, senza opposizione dell'Università, l'aggiudicatario, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelli prescritti o di una lavorazione più accurata, ciò non dà diritto ad aumento di prezzi ed il valore sarà determinato come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal contratto. Se, invece, sia ammessa dall'Università qualche carenza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o qualità ovvero una minore lavorazione, il Direttore dell'esecuzione del contratto, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare un'adeguata riduzione di valore in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali: le spese relative saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

ARTICOLO 7 DIFETTI DELLE FORNITURE

L'aggiudicatario dovrà rimuovere e sostituire, a propria cura e spese, le forniture che il Direttore dell'esecuzione del contratto riconosca eseguite senza i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti

e/o offerti in sede di gara o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi, nei termini stabiliti dal Direttore dell'esecuzione del contratto, all'ordine ricevuto, l'Università avrà la facoltà di procedere direttamente o a mezzo di terzi alla rimozione e alla sostituzione delle forniture suddette addebitando nella contabilità delle forniture la relativa spesa sostenuta ed escludendo dalla contabilità l'importo delle forniture difettose o non corrispondenti alle caratteristiche.

La sostituzione delle forniture, perfezionamenti e rifacimenti prescritti, dovrà essere eseguita dall'aggiudicatario entro un tempo utile stabilito dal Direttore dell'esecuzione del contratto in apposito ordine di servizio.

ARTICOLO 8 PENALI

Per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo rispetto ai termini indicati per la consegna dei beni sarà applicata, mediante formale diffida, una penale pari al 10/100 (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, salvo risarcimento dell'eventuale maggiore danno. I giorni di ritardo naturali e consecutivi saranno calcolati a partire dal giorno successivo al termine di consegna della fornitura di cui all'art.9 del presente capitolato prestazionale fino al giorno dell'emissione del certificato di ultimazione della fornitura.

Nel caso in cui l'Università accetti un adempimento parziale, la penale di cui al precedente comma è commisurata al prezzo relativo ai beni, programmi e servizi non consegnati o non messi in funzione. Le penali di cui ai due commi precedenti si applicano anche in caso di ritardi intervenuti per la risoluzione di eventuali anomalie riscontrate, non imputabili all'Università ovvero a forza maggiore o caso fortuito, durante il periodo di gratuita manutenzione di cui all'art.13 del presente capitolato. Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora la fornitura non sia eseguita a regola d'arte e/o con materiali difformi, l'Università applicherà una penale pari a Euro 100,00 (cento euro virgola zero centesimi) per ogni infrazione.

Qualora l'aggiudicatario non provveda allo sgombero del cantiere dai materiali e mezzi d'opera secondo le tempistiche e modalità indicate all'art. 2 del presente capitolato prestazionale, l'Università applicherà una penale pari a Euro 100,00 (cento euro virgola zero centesimi) per ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 9 TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

Il termine di consegna della fornitura è previsto entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'aggiudicatario deve sottoporre al Direttore dell'esecuzione del contratto, all'atto della stipula del contratto o entro 10 giorni dalla data del ricevimento della richiesta di esecuzione d'urgenza, il programma di fornitura e posa in opera che intende seguire ed al quale si intende vincolato, salvo espressa disapprovazione o richiesta di modifica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 10 CONTROLLO DEL QUANTITATIVO

L'aggiudicatario ha l'obbligo di controllare preventivamente il quantitativo esatto delle diverse forniture e a rilevare in sito la situazione e le dimensioni esatte dei locali interessati dalle forniture;

sono a carico dell'aggiudicatario stesso gli inconvenienti di ogni genere che potessero derivare dall'omissione, incompletezza od imprecisione di tale controllo.

ARTICOLO 11

MODALITÀ DI COLLOCAMENTO IN OPERA

Tanto durante la giacenza dei materiali, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in opera, l'aggiudicatario dovrà aver cura che le forniture non abbiano a subire guasti o lordure, proteggendole convenientemente dagli urti ecc. sia nelle superfici che negli spigoli.

Nella posa in opera delle forniture oggetto del contratto sono anche compresi tutti gli oneri ad esse connessi, quali ad esempio: il trasporto, lo scarico, l'immagazzinamento, la successiva ripresa, l'avvicinamento a piè d'opera, il sollevamento ed il trasporto fino al sito di collocamento, qualsiasi opera provvisoria, di protezione e mezzo d'opera occorrente; ogni materiale di consumo, l'impiego di ogni mano d'opera specializzata o qualificata nonché quanto altro occorre per dare l'opera completamente e perfettamente finita e rifinita.

Ogni guasto arrecato alle forniture oggetto del contratto nel loro collocamento in opera dovrà essere riparato a spese dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario resta obbligato alla rimozione dei materiali già in opera per i quali siano richieste le prove, i controlli e le verifiche.

Eventuali materiali danneggiati o deteriorati dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e spese dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 12

NORME DI SICUREZZA

La fornitura dovrà essere realizzata nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'aggiudicatario dovrà pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

ARTICOLO 13

VERIFICA DI CONFORMITÀ - MANUTENZIONE -

Il Direttore dell'esecuzione del contratto al completamento della fornitura emetterà il certificato di ultimazione della fornitura in contraddittorio con l'aggiudicatario ed entro i successivi 30 giorni procederà all'avvio delle procedure di verifica di conformità, che dovranno concludersi entro 45 giorni dalla data di ultimazione della fornitura.

L'Amministrazione ha facoltà di eseguire nel corso della fornitura e delle eventuali lavorazioni le seguenti verifiche e controlli:

- verifica dei materiali sia strutturali che di finitura e delle relative caratteristiche di struttura e di aspetto;
- verifica dei materiali per guarnizione, per il fissaggio e per accessori i quali, anche se non espressamente indicato, devono comunque risultare nuovi, di ottima qualità e esenti da difetti;
- verifiche delle dimensioni;
- verifiche di tutte le parti costruttive degli arredi, allestimenti e degli accessori;
- verifica della regolarità del montaggio;

- verifica delle connessioni, dei giunti a squadra e ad ugnatura;
- verifica delle guide e dei dispositivi di scorrimento;
- verifica dell'aderenza delle colle;
- verifica delle eventuali impiallaccature e delle placcature;
- verifica delle eventuali lucidature e delle laccature, che devono risultare uniformi, senza macchie estriature;
- verifica su eventuali tessuti e/o imbottiture;
- verifica sui fissaggi a muro, a pavimento o a soffitto;
- verifica sulla stabilità degli arredi sulle rispettive strutture di allocamento;
- verifica della documentazione tecnica e prestazionale a corredo della fornitura.

Verificata la corrispondenza delle forniture alle prescrizioni di capitolato l'Amministrazione emetterà relativo certificato di verifica di conformità, che sarà approvato entro ulteriori 30 giorni.

Dalla data del certificato di collaudo decorrerà il periodo di gratuita manutenzione di cui all'art. 1 del presente capitolato. L'operatore economico durante tale periodo, a chiamata dell'Università, sarà tenuto ad intervenire nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla chiamata.

L'operatore economico dovrà, comunque, procedere alla manutenzione degli arredi di propria iniziativa, previa segnalazione all'Università degli interventi eseguiti.

Per tutti gli allestimenti e arredi forniti l'operatore economico aggiudicatario dovrà prevedere una garanzia sui prodotti minima di 5 anni.

Tutto gli elementi di arredo dovranno essere a norma secondo le leggi vigenti, e l'operatore economico dovrà produrre le dovute certificazioni.

Prima della fase di verifica di conformità l'aggiudicatario dovrà produrre l'elenco degli allestimenti e arredi con il prezzo unitario di ogni singolo prodotto anche in formato elettronico.

L'aggiudicatario dovrà prevedere la fornitura di prodotti per i quali sia garantita la disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni.

ARTICOLO 14 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Per quanto riguarda la qualità e la provenienza dei materiali, modo di esecuzione della fornitura, nonché l'ordine da tenersi nell'andamento della stessa, si fa riferimento a quanto contenuto nel presente capitolato prestazionale e relativi allegati.

Le forniture devono essere eseguite secondo le condizioni stabilite dalle migliori regole d'arte e dalle prescrizioni impartite dall'Università.

Quale regola generale si intende che i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'aggiudicatario riterrà di sua convenienza purché, a insindacabile giudizio dell'Università, rispondano alle caratteristiche e alle prestazioni indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza al capitolato deve risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

I materiali occorrenti dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, avere le dimensioni previste e dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione dell'Università. Quando questa avesse denunciato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'aggiudicatario dovrà sostituirla subito con altra che corrisponda alla qualità voluta; i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente sgombrati dal cantiere a cura e spese dell'aggiudicatario.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte dell'Università, l'aggiudicatario resta completamente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto dipenda dai materiali.

Gli arredi su misura, gli allestimenti e le forniture devono essere realizzate con materiali idonei della migliore qualità rispondenti alla legislazione e delle normative vigenti in materia di salute, sicurezza

ed accessibilità per locali pubblici. Tutti i materiali impiegati dovranno avere la certificazione di conformità secondo le norme CEE, UNI, UNI-EN e CEI 64-15. L'aggiudicatario dovrà inoltre, se ritenuto necessario dal Direttore dell'esecuzione del contratto, fornire i campioni dei principali materiali, le finiture, le vernici e le tinteggiature degli arredi offerti.

In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'aggiudicatario sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti.

ARTICOLO 15

ELENCO DELLE QUANTITÀ E CARATTERISTICHE DEGLI ARTICOLI DA FORNIRE

Resta convenuto e stabilito per norma generale, che nei prezzi unitari risultanti dall'offerta della ditta, si intende compresa ogni opera principale e provvisoria, ogni consumo, ogni magistero, ogni trasporto, ogni lavoro e quant'altro necessario per dare la fornitura e posa in opera compiuta nei modi prescritti, a perfetta regola d'arte e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo dell'elenco stesso proposto dalla ditta.

L'elenco degli allestimenti e arredi da fornire, comprensivo delle specifiche prestazionali e delle caratteristiche dei materiali anche riguardanti gli aspetti di prevenzione incendi ai sensi del DM 26/06/1984 e s.m.i e ai sensi del D.M. n.569 del 20/05/1992, è specificato nel computo metrico di cui all'**Allegato A**.

L'ubicazione e la posizione degli allestimenti e arredi nei singoli locali sono rilevabili negli elaborati grafici di cui agli **Allegati B e C**.

ARTICOLO 16

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI ARREDI PER INTERNI

16.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

I "criteri ambientali minimi" corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalla normativa vigente, il cui rispetto deve essere assicurato.

Per la specifica categoria di prodotti la normativa di riferimento è, in via indicativa, la seguente:

- Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010;
- Decreto ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno", (G.U. 288 del 10 dicembre 2008);
- Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 05 giugno 2014 e Regolamento (UE) n. 491/2015 della Commissione del 23 marzo 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 605/2014;
- Decreto Ministeriale 22 febbraio 2011 (G.U. 64 del 19 marzo 2011).

16.2 SPECIFICHE TECNICHE

16.2.1 Sostanze pericolose

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti sostanze pericolose di cui al punto 3.2.1 del DM 22/02/2011.

L'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6 di cui al punto 3.2.1 del DM 22/02/2011. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 di cui al punto 3.2.1 del DM 22/02/2011, devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

16.2.2 Emissioni di formaldeide da pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m³, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B. L'appaltatore deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001)7 nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.

16.2.3 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF).
Elemento/composto mg/kg di pannello di legno riciclato
Arsenico 25 Cadmio 50 Cromo 25 Rame 40
Piombo 90 Mercurio 25 Cloro 1000 Fluoro 100 Pentaclorofenolo 5 Creosoto 0,5.

L'appaltatore deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità. Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio.

16.2.4 Contenuto di composti organici volatili

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l'appaltatore deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

16.2.5 Residui di sostanze chimiche per tessuti e pelle

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i limiti relativi alle tinture contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come indicato al punto 3.2.5 del DM 22/02/2011.

L'appaltatore deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

16.2.6 Sostenibilità e legalità del legno

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato.

L'appaltatore deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato: - per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della "catena di custodia" in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™) o altro equivalente

- per il legno riciclato, certificazione di prodotto "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled")⁸, FSC® misto (oppure FSC® mixed)⁹ o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™)¹⁰ o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

16.2.7 Plastica riciclata

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.

Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio

16.2.8 Rivestimenti

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media dell'arredo. I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in: x tessuti (p.es cotone, lana, poliestere) x PVC x poliuretano (finta pelle) x vera pelle devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice I. Verifica: L'appaltatore deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice I del DM 22/02/2011, che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità

16.2.9 Materiali di imbottitura

Le schiume poliuretaniche contenute nei prodotti forniti devono rispettare i criteri riportati in Appendice II del DM 22/02/2011.

L'appaltatore deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate in appendice II del DM 22/02/2011.

16.2.10 Requisiti del prodotto finale

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

L'appaltatore deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Gli arredi scolastici devono essere conformi alle norme UNI EN 1729 (per banchi e sedie), UNI 4856 (per le cattedre) e UNI EN 14434 (per le lavagne). Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità

16.2.11 Disassemblabilità

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati. L'appaltatore deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

16.2.12 Imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system".

L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

L'appaltatore deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato. Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

Articolo 17 GARANZIA

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito. Verifica: deve essere fornita una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 10 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

Articolo 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, dovrà essere predisposta secondo le indicazioni del presente disciplinare, non dovrà superare le 25 pagine fronte retro, oltre la documentazione di cui agli elementi nn. 4 e 5 di cui sotto, e dovrà essere costituita dai seguenti elementi, a ciascuno dei quali saranno attribuiti i sottoindicati punteggi massimi, che dovranno essere esplicitamente richiamati nell'ordine indicato:

- 1. Qualità dei materiali degli arredi e degli allestimenti proposti nell'offerta tecnica** (max punti 20)
Criterio motivazionale: saranno valutate la selezione e le caratteristiche tecniche dei materiali che compongono gli arredi e gli allestimenti proposti, finalizzate ad ottenere elevati livelli qualitativi di stabilità, di robustezza e di compatibilità ambientale.

- 2. Elementi migliorativi della funzionalità degli arredi e degli allestimenti** (max punti 20)
 Criterio motivazionale: saranno valutati elementi che migliorino la funzionalità degli arredi e degli allestimenti in particolare per quanto riguarda l'adeguatezza, l'inalterabilità nel tempo e la fruizione degli spazi.]
- 3. Elementi migliorativi dei caratteri estetici degli arredi e degli allestimenti** (max punti 15)
 Criterio motivazionale: saranno valutati elementi migliorativi dei caratteri estetici degli arredi e degli allestimenti con particolare attenzione al rispetto dei caratteri storico-artistici del fabbricato ed al contesto storico-ambientale del Complesso.
- 4. Emissione di composti organici volatili** (max punti 15)
 Criteri motivazionali: l'emissione di sostanze organiche volatili (COV) dei prodotti finiti o manufatti non deve superare i 500 g/m³ dopo 28 giorni per i COV totali. L'offerente dovrà fornire un rapporto di prova secondo il metodo ISO 16000-9 o metodi analoghi per quanto riguarda l'emissione di sostanze organiche volatili. Tali test dovranno essere eseguiti presso un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova oggetto dei requisiti richiesti.
- 5. Modularità** (max punti 10)
 Criteri motivazionali: gli arredi sono progettati secondo principi di modularità per permettere la loro composizione e scomposizione finalizzate ad un eventuale ricollocazione in ambienti di lavoro di dimensione e/o forma diverse. L'offerente deve fornire una scheda tecnica che illustri le caratteristiche di modularità degli arredi forniti.

A ciascuno degli elementi qualitativi (criteri) cui è assegnato un punteggio, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario di gara [Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V], secondo la seguente scala di valori (senza possibilità di attribuzione di valori intermedi), come da tabella sottostante.

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	CRITERI DI GIUDIZIO
IRRILEVANTE	0,00	Proposte irrilevanti
MODESTO	0,30	Proposte modeste
SUFFICIENTE	0,60	Proposte sufficienti
DISCRETO	0,70	Aspetti positivi apprezzabili di qualche pregio
BUONO	0,80	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
MOLTO BUONO	0,90	Aspetti positivi rilevanti o rispondenti alle aspettative
OTTIMO	1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ciascun criterio, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, verrà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Quanto **all' offerta economica**, cui è attribuito il punteggio massimo di 20, è attribuito all' elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolata tramite la: Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti ai criteri, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all' attribuzione dei punteggi secondo il seguente metodo: aggregativo- compensatore secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, in considerazione della semplicità del metodo stesso.

Punteggio offerta tecnica

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_{ti} = C_{1i} \times P_1 + C_{2i} \times P_2 + C_{3i} \times P_3 + C_{4i} \times P_4 + C_{5i} \times P_5$$

P_{ti} = punteggio tecnico del concorrente i

C_{1i} = coefficiente dell'elemento 1 "Qualità dei materiali degli arredi e degli allestimenti proposti nell' offerta tecnica" del concorrente i

C_{2i} = coefficiente dell'elemento 2 "Elementi migliorativi della funzionalità degli arredi e degli allestimenti" del concorrente i

C_{3i} = coefficiente dell'elemento 3 "Elementi migliorativi dei caratteri estetici degli arredi e degli allestimenti" del concorrente i

C_{4i} = coefficiente dell'elemento 4 "Emissione di composti organici volatili" del concorrente i

C_{5i} = coefficiente dell'elemento 5 "Modularità" del concorrente i

P_1 = peso dell'elemento 1;

P_2 = peso dell'elemento 2;

P_3 = peso dell'elemento 3;

P_4 = peso dell'elemento 4;

P_5 = peso dell'elemento 5.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'offerta tecnica e l'offerta economica, se nel punteggio tecnico complessivo, nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto sull' offerta tecnica, il massimo punteggio previsto per l'offerta tecnica e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Punteggio complessivo

Il punteggio complessivo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = P_{ti} + C_{ei} \times P_e$$

P_i = punteggio complessivo del concorrente i

P_{ti} = punteggio tecnico del concorrente i

C_{ei} = coefficiente offerta economica del concorrente i

P_e = peso offerta economica

Articolo 19**POSSESSO DEI REQUISITI PER CONTRATTARE CON LA P.A. E
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

L'aggiudicazione dell'appalto è subordinata all'accertamento da parte degli organi competenti dell'insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione ed all'osservanza delle vigenti normative in materia di contratti pubblici (Casellario giudiziale, antimafia, DURC ecc.). L'impresa aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie ecc..." e ss.mm. In adempimento all' art. 3 della citata legge n. 136/2010, l'affidatario dovrà dare all'Università di Pisa comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva.